

Intesa siglata il 27 aprile 2010 fra la Direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e la Direzione generale dell'area Cultura, formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna per l'attuazione dell'obbligo di istruzione in Emilia-Romagna nell'a.s. 2010-2011.

Vista la L.R. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";

Visto il D.Lvo 15 aprile 2005 n. 76, concernente norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

Visto l'art. 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che introduce l'innalzamento dell'obbligo di istruzione per almeno 10 anni a partire dall'a.s. 2007-2008, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età;

Visto il Decreto 22 agosto 2007 n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione", di cui alla richiamata legge 296/ 2006;

Visto il Decreto interministeriale 29 novembre 2007 "Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1 comma 624 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296"; nonché gli interventi realizzati in forza del citato decreto, e dei successivi Accordi attuativi nazionali e regionali;

Vista la Legge 6 agosto 2008, n. 133 che, all'art. 64, dispone che l'obbligo di istruzione, una volta conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo, si assolve anche nell'istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III del Decreto legislativo 226/05, e nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;

Viste le Intese, siglate il 28 luglio 2009 e il 13 ottobre 2009 fra la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna e la Direzione generale dell'area Cultura, formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione dell'obbligo di istruzione in Emilia-Romagna nell'a.s. 2009/10;

Visti i DPR di riordino ordinamentale dell'istruzione secondaria superiore, emanati dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010;

Visto il Capo V del Decreto Legislativo 226/05, ove all'art. 27, c. 4, si dice che le prime classi del secondo ciclo di istruzione e formazione sono avviate contestualmente a decorrere dall'a.s. 2010-2011, previa definizione di tutti gli adempimenti previsti;

Considerato, alla luce di quanto sopra riportato, che

- La Regione Emilia-Romagna si impegna a definire l'impianto del proprio sistema di IFP, anche attraverso la predisposizione dei necessari dispositivi normativi e regolamentari;
- L'attuale offerta regionale di formazione professionale rivolta ai giovani in diritto-dovere è di durata biennale; nelle more della compiuta definizione del sistema IFP, la triennialità prevista dalla normativa vigente si compone pertanto con la frequenza del primo anno nel sistema dell'istruzione;
- La Regione assicura comunque l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'attuale sistema di formazione professionale regionale;

Valutata l'opportunità, nelle more della compiuta definizione del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e del conseguente adeguamento della legge 12/2003, di predisporre anche per l'a.s. 2010-2011 una Intesa al fine di favorire l'assolvimento generalizzato dell'obbligo di istruzione, attraverso l'inclusione di tutti i ragazzi interessati nel sistema formativo regionale;

le parti convengono quanto segue

1. Al termine degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, i Dirigenti Scolastici degli Istituti di istruzione secondaria di primo grado, nell'ambito delle iniziative volte a vigilare sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione, provvederanno a comunicare alle Province i nominativi degli studenti licenziati, per consentirne il riscontro con gli elenchi degli iscritti nei successivi percorsi formativi.
2. A loro volta, i Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di secondo grado sono chiamati ad un'attenta azione di monitoraggio, in raccordo con gli Uffici Scolastici Provinciali e con le Province, volta ad accertare le situazioni degli studenti iscritti al primo anno e non frequentanti nelle prime settimane dell'anno scolastico 2010-2011, a rilevarne i casi e le ragioni di inosservanza.
3. Qualora le difficoltà al proseguimento del percorso di istruzione, a motivato parere del Consiglio di classe, risultassero insuperabili, occorrerà realizzare azioni di riorientamento, prospettando agli studenti ed alle loro famiglie altre possibilità formative, compresi i corsi di formazione professionale realizzati da enti accreditati dalla Regione nell'ambito dell'obbligo di istruzione.
4. Per i motivi esposti in premessa, la possibilità di riorientamento verso i corsi della formazione professionale potrà essere proposta limitatamente agli studenti almeno quindicenni; il compimento del 15° anno di età va inteso entro il 31 dicembre 2010.
5. Per gli studenti di cui sopra, che intendano iscriversi ai corsi di formazione professionale citati al punto 3., il Dirigente Scolastico procederà all'accertamento dell'avvenuta iscrizione, che dovrà avvenire entro il mese di novembre 2010; in mancanza di tale regolarizzazione i nominativi degli studenti andranno segnalati ai Centri per l'impiego, agli Osservatori Provinciali od agli altri eventuali organismi previsti da accordi territoriali.
6. Le indicazioni contenute nell'art.3 valgono anche per i ragazzi tra i 15 e i 18 anni che, avendo conseguito il titolo conclusivo del primo grado di istruzione antecedentemente all'a.s. 2009/10, risultino a qualunque titolo e ragione non inseriti in un percorso d'istruzione, pur non essendo in possesso né di un titolo di scuola di secondo grado né di una qualifica professionale triennale.
7. Allo scopo di non determinare condizioni di disagio e rischio di dispersione formativa, i ragazzi che non abbiano conseguito il titolo conclusivo del primo grado di istruzione e abbiano compiuto il 16° anno di età, potranno comunque accedere ai corsi di formazione professionale

di cui all'art.3, purchè vi sia contestuale iscrizione ad un Centro per l'istruzione degli adulti per il prioritario conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo.

Rilevato inoltre che persistono sul territorio regionale casi di ragazzi 15enni senza titolo conclusivo del primo ciclo d'istruzione che risultano non frequentanti la scuola e ritenuto che i ragazzi in tali situazioni siano concretamente esposti ad alto rischio di dispersione formativa;

Valutato pertanto necessario intervenire in via straordinaria, promuovendo misure che sostengano tali ragazzi nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e, più in generale, nel completamento di un percorso scolastico o formativo;

le parti convengono quanto segue

a) In via straordinaria e limitatamente alle situazioni di studenti 15enni, che non abbiano conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione e si trovino in situazioni di grave disagio, tale da impedire una regolare frequenza scolastica, qualora altri interventi non abbiano prodotto risultati utili, la Scuola secondaria di primo grado, sulla base del progetto formativo del Consiglio di classe, può stipulare apposite convenzioni con i centri per l'istruzione degli adulti e/o gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione nell'ambito dell'obbligo di istruzione, allo scopo di superare le difficoltà di proseguimento del loro percorso formativo

b) Le convenzioni di cui sopra saranno finalizzate alla realizzazione di percorsi individualizzati, mirati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione e alla permanenza dello studente nel circuito formativo, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Ove necessario per il completamento del percorso individualizzato e/o per finalità orientative, la convenzione potrà prevedere anche l'intervento della Scuola secondaria di 2 grado.

c) Ai fini di cui ai precedenti punti a) e b) il compimento del 15°anno di età va inteso entro il 31 dicembre 2010.

d) I percorsi in convenzione previsti dal presente accordo rientrano nel quadro delle azioni condivise fra le parti per il contrasto alla dispersione scolastica, tese altresì a rafforzare la qualità della didattica: potranno pertanto essere sostenuti con risorse finanziarie, in considerazione del particolare aggravio dei compiti dei soggetti attuatori di tali percorsi, con particolare riferimento alla necessità di accompagnamento e tutoraggio di questi ragazzi lungo il percorso formativo.

Intesa siglata il 27 aprile 2010

Il Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

F.to dott. Marcello Limina

Il Direttore Generale
Area cultura, formazione, lavoro della
Regione Emilia-Romagna

F.to dott.ssa Cristina Balboni